



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **457**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modifica alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 di data 8 settembre 2014 recante criteri e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in internazionali, nazionali e locali e individuazione delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica (articoli 48 e 49 comma 2 della legge provinciale sul commercio 2010) e approvazione della relativa modulistica.

Il giorno **23 Marzo 2015** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione n. 1560 di data 8 settembre 2014 la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche, ha individuato le condizioni di svolgimento di tali manifestazioni, ha definito le modalità per la presentazione della relativa comunicazione ed ha approvato la relativa modulistica.

Le nuove disposizioni hanno modificato notevolmente la nozione di manifestazione fieristica. In particolare l'articolo 4 dei nuovi criteri prevede, in senso restrittivo rispetto al passato, che non sono da considerare manifestazioni fieristiche quelle che presentano un numero di espositori che esercitano attività di vendita al dettaglio dei prodotti esposti superiore al 50% e ciò sul presupposto che le manifestazioni fieristiche devono avere quale finalità principale la presentazione e promozione, mediante esposizione, di prodotti e servizi e solo in via secondaria la vendita della merce esposta.

La modifica in parola non tiene peraltro in debito conto le manifestazioni fieristiche che si svolgono da molte edizioni e che nel tempo hanno acquisito una fisionomia e una identità ben precise e sono unanimemente considerate e percepite dagli espositori, dai visitatori e dagli stakeholders in generale, come vere e proprie manifestazioni fieristiche, a prescindere dalla nuova disposizione normativa sopra citata. L'introduzione del limite del 50% di vendita, anche per eventi che sono sul mercato da tempo e che hanno una fisionomia e una notorietà consolidata, può danneggiare il lavoro svolto e l'acquisizione di un patrimonio di conoscenze e di esperienza raggiunto negli anni. E' altresì importante evitare altri aggravii al comparto fieristico trentino, che sta subendo una particolare condizione di sofferenza all'interno del contesto economico negativo che colpisce tutti i settori. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche trovano sempre maggiori difficoltà nel vendere gli spazi espositivi in quanto le imprese espositrici, al fine di contenere le spese in generale e quelle di marketing e promozionali in particolare, tendono a rinunciare proprio alla partecipazione a fiere. Risulta importante, proprio in relazione agli obiettivi di marketing, garantire anche a livello nominale ed amministrativo il legame con il passato.

Per queste motivazioni con il presente provvedimento si propone pertanto di modificare l'articolo 4, comma 1, dei criteri di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1560/2014, inserendo al termine del comma 1 la seguente frase: *“Il predetto limite del 50% non trova applicazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono da almeno 5 anni alla data del 31 dicembre 2014.”* Di conseguenza si propone di riapprovare anche la relativa modulistica (comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica internazionale, nazionale e locale).

E' stato acquisito, con nota prot. n. 89944 di data 17 febbraio 2015, il parere del Servizio Supporto alla direzione Generale ITC e semplificazione e, con nota prot. n. 252 di data 17 marzo 2015, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali con le seguenti osservazioni:

*“1. Si propone di modificare l'art. 4, comma 1, nel seguente modo: Il predetto limite del 50% non trova applicazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono all'interno dei quartieri fieristici o da almeno 5 edizioni alla data del 31.12.2014, a prescindere dalla qualificazione giuridica applicata nell'edizione del 2014, che*

abbiano ottenuto il nulla osta dall'ente competente a ricevere la relativa comunicazione. Per le manifestazioni fieristiche locali il requisito delle 5 edizioni va riferito ad un unico comune;

2. analogamente a quanto previsto nelle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, si propone di togliere l'obbligo della presentazione delle SCIA per la vendita di cui all'art. 20 bis della L.P. 17/2010, prevista dal comma 2 dell'articolo 4, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 dd. 8.09.2014”.

Il contenuto del parere del Consiglio delle Autonomie Locali è stato recepito nella presente deliberazione, ad eccezione della proposta di abolizione dell'obbligo di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per la vendita ai sensi dell'art. 20 bis della legge provinciale sul commercio 30 luglio 2010, n. 17, previsto dall'art. 4, comma 2, dei criteri allegati alla deliberazione di Giunta provinciale oggetto delle presenti modifiche, in relazione al quale si rende necessario un opportuno approfondimento presso il Ministero dello Sviluppo economico. Non viene inoltre recepito il requisito dello svolgimento delle cinque edizioni presso un unico comune, in quanto troppo restrittivo, essendo sempre stato possibile il trasferimento delle manifestazioni fieristiche da un comune all'altro.

Per le motivazioni sopra esposte e, tenuto conto dell'accoglimento delle osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali riportate in precedenza, con il presente provvedimento si propone pertanto di modificare l'articolo 4, comma 1, dei criteri di cui all'Allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1560/2014, inserendo al termine del comma 1 la seguente frase: *“Il predetto limite del 50% non trova applicazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono all'interno di quartieri fieristici o che si sono svolte da almeno 5 edizioni alla data del 31 dicembre 2014, a prescindere dalla qualificazione giuridica applicata nell'edizione del 2014.”*

Si propone di disporre l'applicazione della presente disposizione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione.

Ciò premesso,

• LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la deliberazione n. 1560 di data 8 settembre 2014;
- a voti unanimi espressi in forma di legge,

• DELIBERA

1. di modificare, per le motivazione esposte in premessa, l'articolo 4 dei criteri di cui all'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 di data 8 settembre 2014, come segue:

- dopo il comma 1 dell'articolo 4, è inserita la seguente frase: *“Il predetto limite del 50% non trova applicazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono all'interno di quartieri fieristici o che si sono svolte da almeno 5 edizioni alla data del 31 dicembre 2014, a prescindere dalla qualificazione giuridica applicata nell'edizione del 2014.”*;
- 2. di stabilire che la modifica di cui al comma 1 trova applicazione alle manifestazioni fieristiche che si svolgono successivamente alla data di approvazione della presente deliberazione;
- 3. di riapprovare la modulistica di comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica internazionale, nazionale e locale, di cui agli allegati A), B) e C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 4. di dare atto che rimane invariato quanto altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1560 di data 8 settembre 2014;
- 5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

SM